


Studio Tributario  
e Societario

## IL REGIME AGEVOLATO PATENT BOX

Come valorizzare gli intangibili dell'impresa

Giuseppe Lagrutta – Cagliari, 15 febbraio 2016



## Il *Nexus approach*

In ambito OCSE ha assunto particolare importanza il concetto di «substantial activity» in connessione con i regimi dedicati agli «intangibili»: se da un lato tali regimi destano remore ai fini dell'erosione della base imponibile, dall'altro, a livello internazionale, si riconosce che le IP intensive industries sono un fattore importante per la crescita e lo sviluppo



Affinché i benefici siano concessi a fronte di «substantial activity» (i.e. siano concessi a chi effettivamente svolge attività di R&D) è stato individuato il cd. NEXUS APPROACH



La spesa in R&D diviene una **condizione necessaria** per accedere all'agevolazione, costituendo indice e garanzia dello svolgimento di un'attività materiale e rilevante

## Il *Nexus approach*

Il sintomo dell'attività sostanziale necessariamente richiesta per legittimare il riconoscimento dei benefici derivante dal regime preferenziale sui beni intangibili non è costituito dall'ammontare in valore assoluto delle spese di ricerca e sviluppo sostenute, ma dalla quota parte delle medesime direttamente correlate al bene intangibile



In sostanza, il nexus approach mira a stabilire una **correlazione tra spese di ricerca e sviluppo, bene intangibile e reddito da esso derivato**



Il nexus si risolve in una formula che più avanti vedremo

## Il *Nexus approach*

Nel report finale BEPS Action 5 del 2015 viene introdotta la possibilità di ammettere che il regime preferenziale basato sul nexus approach miri a stabilire una relazione di tipo economico-contabile non già tra le spese, il bene intangibile e il reddito, ma tra le spese, il prodotto derivante dallo sfruttamento di uno o più intangibili e il reddito che ne deriva.



Tale apertura deriva dal riconoscimento del fatto che in molti casi uno stesso prodotto destinato alla vendita assomma in sé l'utilizzo di più intangibili. L'OCSE, inoltre, consente di fare riferimento anche a famiglie di prodotti.

# Disposizioni normative e di prassi


Il Regime del Patent Box si basa sulle seguenti disposizioni e raccomandazioni:



# Obiettivi, ambito applicativo e reddito detassato

---

Regime Patent Box: i punti salienti del Regime



## Obiettivo del Regime

Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all'estero da imprese italiane o estere ed il mantenimento dei beni immateriali in Italia.

Favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

## Ambito soggettivo

**Imprese che svolgono attività R&D finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni agevolati. Sia attività «interna» che «esterna» (tramite, cioè, contratti di ricerca con soggetti terzi o «intercompany», con limiti).** L'agevolazione compete anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzati in paesi esteri con Trattato ed effettivo scambio di informazioni; gli intangibili devono essere attribuibili alla stabile organizzazione.

## Ambito applicativo


È agevolabile il reddito derivante da Utilizzo diretto o Concessione in uso di taluni IP tecnici e commerciali. **La procedura di Ruling è obbligatoria in caso di utilizzo diretto**, facoltativa in caso di plusvalenze o concessione in uso dei beni immateriali all'interno del gruppo

## Natura dell'agevolazione

Esclusione ai fini IRES/IRAP di parte (30% nel 2015; 40% nel 2016; 50% dal 2017) dei redditi derivanti dall'utilizzazione di taluni immateriali. Detassazione per le eventuali plusvalenze da cessione di IP. L'opzione ha durata per 5 esercizi sociali, è irrevocabile e rinnovabile.

# I beni immateriali agevolabili

Regime Patent Box: i punti salienti del Regime



## I Beni Immateriali oggetto di agevolazione

- Software protetto da Copyright
- Brevetti industriali (concessi od in corso di concessione)
- Marchi di impresa (ivi inclusi i marchi collettivi, registrati od in corso di registrazione)
- Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili
- Informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili


In caso di complementarità di più beni immateriali per la finalizzazione di un unico prodotto/famiglie di prodotto, detti beni immateriali possono essere considerate alla stregua di un unico bene immateriale.

## Spese di Ricerca e sviluppo (R&D)

- Ricerca fondamentale ed applicata, Design, Ideazione realizzazione SW
- Ricerche preventive, test, ricerche di mercato, deposito, ottenimento, mantenimento, rinnovo, protezione, gestione contenziosi
- Attività di presentazione, comunicazione e promozione che ne accrescono il carattere distintivo e/o la rinomanza e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine del prodotto o dei servizi, del design o altri materiali proteggibili.

# Ambito applicativo

Regime Patent Box: i punti salienti del Regime



## Utilizzo Indiretto (art.7, 2)

- Ricavi: **canoni** addebitati ai licenziatari
- Costi: fiscalmente rilevanti e connessi al singolo bene, diretti ed indiretti

*(ipotesi: personale R&D, spese ricerca «esterne», indiretti allocabili, amm.to, ecc.)*

## Utilizzo Diretto (art.7, 3)

- **Contributo economico**: reddito figurativo ascrivibile ai beni imm.li «implicito» nel reddito complessivo

- **Componenti positive di reddito:**

*quota ascrivibile allo sfruttamento del singolo bene immateriale*

- **Componenti negative di reddito:**


*quota ascrivibile allo sfruttamento del singolo bene imm.le (ipotesi: personale R&D, spese ricerca «esterne», indiretti allocabili, amm.to, ecc.)*

Ruling obbligatorio

- Richiamo agli «standard internazionali» Linee-Guida Ocse sul TP

# Decorrenza del regime

Regime Patent Box: i punti salienti del Regime



In caso di ruling, il regime decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata presentata istanza di accesso alla procedura (art. 4, comma 3, decreto).

Fermo restando che **fino a conclusione dell'accordo**, il contribuente determina il suo debito d'imposta secondo le regole ordinarie, i benefici ad esso spettanti per periodi di imposta pregressi in virtù dell'accordo successivamente sottoscritto, sono recuperati nella prima dichiarazione dei redditi utile (art. 4, comma 4, decreto).

# I beni immateriali agevolabili - focus

## Marchi ed altri *marketing intangibles*

- L'OCSE considera gli IP regimes riferiti a questo tipo di beni immateriali come «harmful» e quindi non compatibili con i principi di tassazione internazionale nell'ambito del BEPS Project.
- Si tratta dell'elemento più significativo di non conformità delle norme italiane rispetto ai principi elaborati in sede OCSE
- Il documento («Agreement on Modified Nexus Approach for IP regimes») → Grandfathering clause

Raccomanda agli Stati di **allineare le proprie discipline al Modified Nexus approach**

Sancisce il divieto di «new entrants» rispetto agli IP regimes già esistenti «non conformi»

- in ogni caso dopo il **30 giugno 2016**
- entro il **2021** tutti i regimi non conformi alle linee guida OCSE andranno modificati.

# I beni immateriali agevolabili - focus

## Know How

- Processi, formule, informazioni e conoscenze tecnico-industriali e commerciali aventi un valore economico e caratteristiche di **esclusività e segretezza**
- Mentre per alcuni beni immateriali l'identificazione è abbastanza oggettiva per altri (come per il Know-how) può presentare aspetti problematici. Rileva la tutelabilità giuridica
- Attenzione: per tali beni gli indirizzi OCSE richiedono che siano *non-obvious, useful, and novel, and are certified as such in a transparent certification process by a competent government agency that is independent from the tax administration.*
- **Inoltre, andrebbero agevolate solo le imprese che non superino determinate soglie di fatturato**


# I beni immateriali agevolabili

## Complementarietà

- Qualora due o più beni intangibili, anche di diversa natura (es. marchi e liste clienti, marchi e software) del medesimo soggetto siano collegati da un **vincolo di complementarietà** tale per cui la finalizzazione di un prodotto/famiglia di prodotto o di un processo sia subordinata all'uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali possono essere considerati come un solo bene immateriale ai fini del regime Patent Box.
- Norma di semplificazione in quanto in moltissimi casi sarebbe oltremodo complesso, se non impossibile, determinare il contributo economico apportato dagli intangibili alla generazione del reddito.

# La determinazione del coefficiente

## Modified Nexus Approach



### N.B.: numeratore e denominatore non differiscono per la natura dei costi

- Non rilevano interessi passivi, spese relative agli immobili ed altre spese non direttamente collegate all'IP.

# La determinazione del coefficiente

## **Caso 1: R&D «in house»**

- Costi **integralmente** rilevanti = **200**
  - Spese di R&D «in house» = 100
  - Spese R&D universitaria = 100
- Costi **parzialmente** rilevanti = **0**

$$\frac{100 + 100}{100 + 100} = 1$$

✓ **Moltiplicatore = 1** => **NON** si determina alcuna riduzione della % di teorica fruizione dell'agevolazione

## **Caso 2: R&D infragruppo**


- Costi **integralmente** rilevanti = **100**
  - Spese di R&D «in house» = 100
- Costi **parzialmente** rilevanti = **100**
  - Spese di R&D *intercompany* = 100

$$\frac{100 + 30}{100 + 100} = 65\%$$

✗ **Moltiplicatore < 1 (65%)** => **RIDUZIONE** della % di teorica fruizione dell'agevolazione

# Il calcolo dell'agevolazione

## Schema riassuntivo



# Le operazioni straordinarie

## Art. 5 decreto

- Il soggetto avente causa (conferitaria, risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione) subentra nell'esercizio dell'opzione del dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all'art. 9 (che determinano la formula del nexus).
- Nella relazione al decreto si legge che «il soggetto avente causa **subentra** al dante causa nell'esercizio dell'opzione, sia con riguardo al computo degli anni di durata della medesima sia in relazione all'eredità dei costi rilevanti agli effetti del calcolo del rapporto....»
- Nell'ambito della procedura del Patent Box, un'operazione straordinaria potrebbe risolversi in taluni vantaggi, anche solo in termini di semplificazione procedurale (es. trasformazione di un ruling obbligatorio in ruling facoltativo). In tal senso, l'operazione non ha natura elusiva (circolare 36/2015 dell'Agenzia delle entrate)

# Accordo preventivo (Ruling) con l' Agenzia delle Entrate

# Accordo preventivo con l'AE

- L'accesso al regime opzionale Patent Box può essere condizionato al raggiungimento di un particolare accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate (cd «*Ruling*»).
- Il Ruling è una procedura atipica di interpello che si conclude con un **accordo di natura negoziale** tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate («**AE**») **sulla determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo** dei seguenti elementi :
  1. *Contributo economico, in caso di utilizzo diretto dei beni intangibili (Ruling obbligatorio);*
  2. *Redditi derivanti dalla concessione in uso dei beni intangibili (Ruling facoltativo);*
  3. *Plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni intangibili (Ruling facoltativo).*
- Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 154278 del 1 dicembre 2015 ha definito le modalità attuative e applicative del Ruling.

# Accordo preventivo con l'AE

- L'attivazione della procedura di Ruling si basa sulle seguenti fasi:
  1. Presentazione, entro il 31.12.2015 (per soggetti solari e con riguardo al FY 2015), di **istanza semplificata** in carta libera avente contenuto minimo essenziale (informazioni di carattere anagrafico, tipologia beni immateriali agevolabili, eventuale vincolo di complementarietà tra tali beni, tipologia di attività R&D);
  2. Presentazione, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, di **documentazione integrativa contenente**, oltre ad un maggior dettaglio circa i beni intangibili, il vincolo di complementarietà e la attività di R&D svolta, **i criteri e le modalità di calcolo dei redditi agevolabili** (possibile estensione del termine a 180 giorni).
    - Le **PMI** (con occupati inferiori a 250 unità e con fatturato non superiore a 50 mln € o attivo di bilancio non superiore a 43 mln €) potranno **omettere l'indicazione dei criteri e dei metodi di calcolo** del reddito agevolabile

# Accordo preventivo con l'AE

- L'accordo, qualora raggiunto e sottoscritto da AE e contribuente:
  - è **vincolante** per entrambe le parti;
  - ha **efficacia per 5 esercizi** (quello della presentazione dell'istanza semplificata ed i successivi quattro);
  - è **rinnovabile a scadenza**, con procedura semplificata;
  - è **oggetto di verifica** da parte dell'AE relativamente al rispetto dei termini dello stesso da parte del contribuente;
  - è **modificabile** su iniziativa dell'AE o su istanza del contribuente qualora vi siano stati cambiamenti *de facto* o *de jure* nelle condizioni su cui si basa l'accordo.

# Raccomandazioni OCSE sul *Transfer Pricing* per la determinazione del reddito agevolabile

# Patent Box e Transfer Pricing

## Decreto attuativo sulla Patent box

L'art. 12 del Decreto, in tema di determinazione del contributo economico nel caso di utilizzo diretto dell'IP, prevede che «il contributo è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento»

## Relazione Illustrativa al Decreto attuativo

La Relazione illustrativa al Decreto di attuazione prevede che «Il contributo economico sarà determinato tenendo conto degli standard internazionali dell'OCSE con particolare riferimento alle regole in materia di prezzi di trasferimento»

## Action 5 'Harmful tax practices' dell'Action Plan del progetto BEPS (capitolo 4, para. 55)

«overall income should only include income that is derived from the IP asset. This may include (...) embedded IP income from the sale of products and the use of processes directly related to the IP assets. Jurisdictions that choose to grant benefits to embedded IP income must implement a consistent and coherent method for separating income unrelated to IP (e.g. marketing and manufacturing returns) from the income arising from IP. One method that would achieve this outcome could, for example, be based on transfer pricing principles»

# Reddito agevolabile – Metodi TP

Il Report OCSE relativo alle azioni Beps 8-10 (c.d. «**Aligning TP Outcomes to Value Creation**») del 5 ottobre scorso, riconosce l'**astratta applicabilità di tutti i metodi TP** previsti della Linee Guida OCSE (i.e., metodi tradizionali – CUP, RPM, CPM, e transazionali – TNMM e *Profit Split*) per la valutazione degli *intangibles* e la determinazione del reddito derivante dagli stessi.

In tale contesto, vale osservare quanto segue:

- Il *Report* evidenzia netta **preferenza per il «Comparable Uncontrolled Price method o CUP»** (riferimento paragrafi 6.137, 6.145 e sezione D.2.6.1.),
  - Il metodo prevede il confronto con canoni/prezzi corrisposti tra terzi indipendenti in transazioni comparabili (cd. **confronto esterno**) ovvero il confronto con canoni/prezzi corrisposti/ricevuti dall'impresa in transazioni comparabili con soggetti terzi (cd. **confronto interno**);
  - Il CUP esterno è solitamente implementato attraverso **analisi di benchmark** (utilizzo di banche dati ad uso professionale quali *RoyaltyStat®*), attraverso cui sia possibile identificare tassi di *royalty* corrisposti sul mercato in transazioni comparabili a quella oggetto di esame;
- Circolare Ministeriale 32/1980 prevede «*Safe Harbours*», che rappresentano impliciti *comparable* esterni

**Royalty**  $\leq$  2% accettabili se presente contratto e se documentati l'utilizzo e l'inerenza del costo;

**Royalty**  $\leq$  5% accettabili se, oltre quanto sopra, siano giustificate da dati tecnici e giuridici riguardanti l'IP;

**Royalty**  $>$  5% accettabili in casi particolari (settore alto contenuto tecnologico).

Sulla base di ricerche preliminari condotte su RoyaltyStat®:

- le royalties su marchi e software del settore assicurativo sono calcolate sul valore delle Net Sales;
- Alcuni limiti alla reperibilità dei dati

# Reddito agevolabile – Metodi TP

- Qualora il CUP non sia applicabile, il Report OCSE consiglia l'**applicazione del «Profit Split»** (riferimento paragrafo 6.145 e sezione D.2.6.2.).
  - Metodo che mira a stabilire la remunerazione spettante a parti correlate che partecipano ad una transazione (o ad un insieme di transazioni tra loro omogenee), determinando la «stessa» suddivisione ed attribuzione dei profitti che sarebbe stata concordata tra soggetti indipendenti in circostanze comparabili;
  - Ai fini della sua applicazione, è necessario (i) **identificare i profitti della transazione che devono essere ripartiti tra le parti e, successivamente, (ii) individuare una chiave di allocazione che si dimostri economicamente valida per attribuire i profitti.**
  - Ripartizione dei profitti può essere realizzata tramite:
    - ❖ **l'analisi di contribuzione**, ove i profitti complessivi sono suddivisi tra le parti coerentemente con la suddivisione che soggetti terzi avrebbero concordato in transazioni comparabili;
    - ❖ **l'analisi residuale**, ove il reddito derivante dal bene immateriale corrisponde alla quota di reddito complessivo della transazione ulteriore (*i.e.*, residuale) rispetto a quello attribuito alle parti per lo svolgimento di attività routinarie e calcolato per mezzo di metodi tradizionali (CUP, CPM, RPM) o transazionali (TNMM).

## Reddito agevolabile – Metodi alternativi

- Il Report OCSE prevede inoltre, in subordine, il ricorso a «**tecniche di valutazione *income based***» (riferimento sezione D.2.6.3., paragrafo 6.153).
- Si tratta di metodi derivanti dalla prassi finanziaria, basati **sull'attualizzazione dei flussi di cassa o dei flussi di reddito derivanti dal bene immateriale** al fine di determinarne il «valore attuale» da cui, eventualmente, derivare un tasso di *royalty* equivalente.
- Perché tali metodi siano utilizzabili, **i criteri su cui si fondano devono risultare coerenti con i principi OCSE.**



- **Metodi TP vs Metodi OIV** (Risposta Telefisco 2016, Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2016)
  - ✓ **CUP e Profit Split** costituiscono i metodi raccomandati dall'ADE (aderenza all'OCSE)
  - ✓ I metodi «alternativi» non dovrebbero essere utilizzati in sostituzione dei metodi previsti nel Capitolo II delle Linee Guida dall'OCSE (CUP e PS), nel caso in cui questi ultimi risultino più appropriati tenendo conto dei fatti e delle circostanze di specie;
  - ✓ l'applicazione di metodi differenti da quelli previsti dalle Linee Guida OCSE è consentita purché i prezzi così determinati siano **conformi al principio di *arm's length***;
  - ✓ nei casi in cui si ricorra ai metodi «alternativi», la relativa selezione andrebbe suffragata da una spiegazione del **perché i metodi riconosciuti dall'OCSE siano stati considerati meno appropriati** o non praticabili e delle **ragioni per le quali si è ritenuto che il metodo selezionato fornisca una soluzione migliore.**

# Reddito agevolabile – Metodi non affidabili


- Di converso, il Report OCSE ritiene **non affidabili** altri metodi disponibili al valutatore, e segnatamente:
  - metodi basati sui **costi di sviluppo** del bene immateriale (riferimento paragrafo 6.142);
  - metodi basati sul **costo di riproduzione** o sostituzione (riferimento paragrafo 6.143), qualora utilizzati per valutare beni immateriali integrati in prodotti destinati al mercato (detti metodi potrebbero invece trovare limitata applicazione per valutare beni immateriali (i.e., database/software) utilizzati in attività strumentali allo svolgimento del *core business*);
  - Metodi del **prezzo di rivendita** (RPM), del **costo maggiorato** (CPM) o del **marginetto netto** (TNMM), in quanto metodi cosiddetti «unilaterali», che non considerano i contributi di ciascuna parte alla formazione del valore del bene immateriale (riferimento paragrafo 6.141);
  - Metodi basati sull'impiego di indici sintetici («**Rule of thumbs**»; es.: *royalty* compresa tra il 25% ed il 33% dell'EBIT dell'attività che sfrutta il bene immateriale), in quanto, benché sostenuti da numerose ricerche empiriche, non accompagnati da una approfondita e dettagliata analisi dei fatti e delle circostanze di specifico interesse per il bene immateriale oggetto di studio (riferimento paragrafo 6.144).

# Reddito agevolabile

## CUP - Esempio di applicazione

### Caso 1: utilizzo diretto ed indiretto di un marchio

- Un'impresa detiene un marchio (marchio 1), che utilizza per i servizi "A" realizzati e venduti direttamente (utilizzo diretto), ma che concede anche in licenza ad altri soggetti terzi (utilizzo indiretto). A sua volta, la stessa impresa realizza e vende anche altri servizi "B" (affini ai prodotti "A"), utilizzando un diverso marchio (marchio 2) ottenuto in licenza da un terzo (per il quale non sostiene spese di sviluppo/ mantenimento).



- Possibile applicazione del CUP con "**confronto interno**" per determinare il **contributo economico** del marchio 1 :
  - (il più immediato) **i canoni corrisposti dai licenziatari terzi** in cambio della licenza d'uso del marchio 1, per il medesimo prodotto A.
  - (solo in condizioni di effettiva comparabilità tra marchi 1 e 2, e tra prodotti A e B) **i canoni corrisposti al licenziante terzo** in cambio della licenza d'uso del marchio 2, per il servizio comparabile B.

# Reddito agevolabile

## Profit Split - Esempio di applicazione

### Caso 2: utilizzo diretto del bene immateriale


- Ipotesi: un'impresa ha sviluppato e **detiene uno o più brevetti** (considerabili un «unicum» ex Art.6, 3 del Decreto) che le consentono di fabbricare (o far produrre) e vendere direttamente un prodotto innovativo (innovazione "di prodotto").
- Assumendo che la vendita del prodotto coperto dal/i brevetti sia profittevole:
  - **Quanta parte di tale profittabilità può dirsi «ascrivibile» all'impiego del bene immateriale?** Quanta parte è, invece, riferibile ad attività "routinarie" (produzione, distribuzione, ...) che l'impresa avrebbe comunque svolto, anche per un prodotto non brevettato?
  - In altri termini, qual è l'"**extra-profitto**" associato alla detenzione e all'utilizzo del brevetto? Qual è la **profittabilità "non routinaria"** ottenuta dall'impresa grazie all'uso del bene immateriale?
- Tale profittabilità potrebbe essere calcolata mediante la metodologia del **Residual Profit Split** (confronto «esterno» e analisi del residuo)

# Reddito agevolabile

## Profit Split - Esempio di applicazione

### Caso 2: utilizzo diretto del bene immateriale

- Dato il profitto complessivo derivante dalla vendita del prodotto che incorpora il/i brevetto/i, il profitto (lordo) «associato» al bene immateriale può essere stimato per differenza rispetto al profitto attribuibile alle funzioni "routinarie".




- Assumendo che i costi complessivi «routinari» dell'impresa si riferiscano per 70 alle fasi a monte (produzione) e per 10 alle fasi a valle (distribuzione e vendita), è possibile stimare, tramite analisi di benchmark basate su campioni di società indipendenti che svolgano le due tipologie di attività, la profittabilità "routinaria" (e a valore normale) ad esse associata. Ad esempio:
  - Sviluppo e produzione: mark-up 5% sui costi operativi
  - Distribuzione e vendita: margine operativo 3%

# Reddito agevolabile

## Profit Split - Esempio di applicazione

### Caso 2: utilizzo diretto del bene immateriale



# Suggerimenti operativi e valutazioni strategiche

## Patent box – Suggerimenti operativi

- Serve una **pianificazione strategica** della tutela dei risultati della R&D
- Serve un **portafoglio IP forte** e di ampia tutela che sottenda **il più ampio fatturato possibile**, ad esempio mediante deposito di brevetti di ampia portata che si correlino a numerose forme di realizzazione, all'evoluzione del prodotto nel tempo, ecc.
- **Ridefinizione delle politiche di prezzo** atte ad esplicitare il valore collegato agli *intangibles* da un prezzo dei beni/servizi che ingloba il valore dell'IP ad un prezzo formato distintamente dal **valore del bene/servizio + royalty per utilizzo IP**
  - ✓ Rimodulazione delle previsioni contrattuali
  - ✓ Analisi di *transfer pricing* atte a sostenere il diverso *pricing model* e a determinare il valore di mercato della royalty

## *Patent box* – Suggerimenti operativi

- Migliorare la **tracciabilità** delle spese in R&D;
- Privilegiare le **soluzioni interne** all'azienda rispetto a quelle infragruppo;
- Necessario **rivedere contratti di R&D su commessa** in modo che sia previsto diritto al brevetto o contitolarità o cessione a favore della richiedente il *Patent Box*;
- **Cessione IP - plusvalenza detassata** se corrispettivo reinvestito in R&D nei due esercizi successivi: **pianificare dismissione IP** invece di tenerli «nei cassetti» o abbandonarli;

# I nostri uffici

## Bologna

Via A. Testoni, 3  
Tel: +39 051.65821

## Catania

Via XX Settembre, 70  
Tel. +39 095.6147211

## Firenze

Corso Italia, 17  
Tel: +39 055.2671211

## Genova

Piazza della Vittoria, 15/34  
Tel: +39 010.5317811

## Milano

Via Tortona, 25  
Tel: +39 02.83324111

## Napoli

Via Riviera di Chiaia 180  
Tel. +39 081.2488200

## Padova


Via N. Tommaseo, 78/C  
Tel: +39 049.7927977

## Roma

Via XX Settembre, 1  
Tel: +39 06.489901

## Torino

Galleria San Federico, 54  
Tel: +39 011.55421



## Desk

### Hong Kong

Olderigo Fantacci | Partner  
ofantacci@deloitte.com

### New York

Stefano Schiavello | Partner  
stschiavello@deloitte.com

# Studio Tributario e Societario

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) for a more detailed description of DTTL and its member firms.